SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 241

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

Modifiche al codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. – È nota la situazione di crisi del processo civile. La lunghezza dei processi, la cui durata oscilla mediamente attorno agli otto-dieci anni, e il ricorso a forme di tutela anticipatoria, anche con qualche forzatura del dettato legislativo, sono tra le conseguenze più note di una condizione di generale collasso.

Il modello di procedimento proposto dal codice vigente non risponde più alle esigenze della società italiana, all'intensità e qualità dei rapporti economici ed interpersonali. Tra il periodo compreso dal 21 aprile 1942, data di entrata in vigore del vigente codice di procedura civile (ma si potrebbe indicare più opportunamente il 14 luglio 1950 data della novella legislativa che modificò le innovazioni più significative dello stesso codice), ed i nostri giorni corre un'epoca storica, non solo e non tanto per il tempo trascorso ma per i cambiamenti che hanno profondamente trasformato l'Italia.

Da qui la necessità di pensare a nuovi modelli processuali.

Nel decennio passato si è realizzata una modifica organica e di grande rilievo: quella del processo del lavoro. La riforma, ispirata al tentativo di riaffermare i princìpi dell'oralità, della concentrazione, dell'economicità e dell'ampliamento dei poteri del giudice, ha avuto nel complesso un impatto positivo. Tuttavia sono sempre maggiori i condizionamenti che derivano dallo scompenso con le strutture giudiziarie al punto che in molti uffici giudiziari si giunge ad una sostanziale disapplicazione del rito del lavoro. Il pericolo è anche che

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

questo tipo di processo venga risucchiato nei gorghi della crisi generale della giustizia civile.

Conseguentemente si fa sempre più pressante l'esigenza di una riforma del codice di procedura civile e di rafforzamento e ammodernamento degli apparati giudiziari.

Le difficoltà incontrate nella passata legislatura nell'esame della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice, nonostante il contributo di grande valore del relatore Lipari, dimostrano che i tempi sono tali da richiedere un intervento *medio tempore* che si muova sulla via dell'anticipazione.

È quanto si è tentato di fare negli ultimi anni nel campo del processo penale dove all'impegno per la riforma generale si è accompagnato quello per gli interventi più urgenti e per le anticipazioni. Si sono scontate le conseguenze delle misure parziali e talvolta perfino contraddittorie. Ma bisogna chiedersi cosa sarebbe avvenuto se si fosse rimasti inerti dinanzi alla crisi del processo penale.

Analogo ragionamento può farsi per il processo civile col vantaggio che in questo campo si può pensare a un progetto organico tale da non introdurre elementi di scompenso.

Si potrebbe obiettare che i correttivi limitati possono provocare il rinvio *sine die* o un grave ritardo nell'entrata in vigore del nuovo codice. Si potrebbe aggiungere che senza un reale ammodernamento e miglioramento delle strutture processuali, senza la riforma dell'ordinamento giudiziario e del provvedimento per il patrocinio dei non abbienti si avrebbero dei benefici ridotti. Merita altresì una riflessione approfondita la praticabilità di strade alternative a quelle giurisdizionali quando ciò sia possibile e non contrasti con i princìpi della Costituzione.

Tali osservazioni pur fondate non possono esimere il Parlamento dall'intervenire con urgenza nel processo civile.

La presente proposta riprende il progetto comunista in materia della passata legislatura tenendo conto delle indicazioni del dibattito politico e culturale. Particolare attenzione è stata posta allo schema di disegno di legge esposto da Magistratura democratica alla Conferenza nazionale della giustizia di Bologna del novembre 1986.

A tale proposta i presentatori si sono ispirati soprattutto per quella riforma di ordinamento che consiste nel configurare il presidente come giudice monocratico, mantenendo limitate riserve di collegialità. L'osservazione per cui, a questo punto, potrebbe apparire incongrua la distinzione tra pretore e tribunale, per quanto giusta, deve essere superata nella prospettiva di una redistribuzione delle competenze nella quale deve prevedersi un ruolo di rilievo per la magistratura laica, e della de-giurisdizionalizzazione di alcuni settori del contenzioso.

Le altre due linee lungo le quali si muove il progetto di legge sono: 1) l'introduzione di una serie di correttivi diretti ad impedire l'abuso degli strumenti processuali e l'utilizzazione delle deficenze strutturali a scopi esclusivamente dilatatori; 2) l'eliminazione dell'interesse al processo di chi sapendo di aver torto in tutto o in parte, resiste al giudizio solo facendo affidamento sulla durata del processo. A tal fine il tasso degli interessi legali, che nell'attuale misura del 5 per cento costituisce uno dei maggiori incentivi alla litigiosità, viene rideterminato. Si vuole superare la situazione attuale nella quale il debitore non ha nessuna ragione, se non di ordine morale, per adempiere puntualmente alla propria obbligazione. Senza trascurare che in questa situazione della giustizia prospera una fiorente economia del pagamento ritardato che favorisce il sorgere di attività para o extra legali, ovvero speculazioni di notevoli proporzioni come quelle che si verificano nel campo della responsabilità derivante dalla circolazione stradale.

La proposta prevede la modifica alla costituzione del giudice (articolo 4) con l'introduzione di una serie di nuove norme – nel codice di procedura civile – dirette ad affermare che nelle materie attribuite alla competenza del tribunale la giurisdizione civile è esercitata da un giudice singolo. Vengono riservati al collegio i giudizi di appello avverso le sentenze del pretore, le cause nelle quali vi è un rilevante interesse pubblico ovvero una giustificazione imposta dalla tradizione, come nelle cause ereditarie, accogliendosi l'indicazione in tal senso contenuta nella relazione Lipari alla legge di delega per l'emanazione del codice di procedura civile.

Viene riscritta la norma sulla competenza del pretore (articolo 1) prevedendosi altresì un meccanismo di adeguamento automatico della competenza per valore (articolo 2). Le eccezioni di incompetenza di ogni specie devono essere eccepite dalla parte nel primo atto di difesa e non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice oltre la prima udienza (articolo 3).

L'articolo 8 prevede l'estinzione del processo qualora nessuna delle parti si costituisca entro i termini stabiliti.

Un secondo gruppo di norme incide in maniera diretta sulla struttura del processo.

Con l'articolo 9 si prevede la comparizione personale delle parti alla prima udienza di trattazione per essere interrogate liberamente dal giudice. Viene estesa al processo ordinario una disposizione che si è rivelata estremamente utile nel processo del lavoro sia perchè facilita la conciliazione delle parti, sia perchè costituisce uno strumento assai importante per il formarsi del libero convincimento del giudice.

Gli articoli 10 e 18 ripristinano un sistema di preclusioni al fine di obbligare le parti ad indicare i mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi ed a fissare le rispettive domande alla prima udienza di trattazione. Soltanto quando ricorrano particolari motivi il giudice istruttore può autorizzare le parti a proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova. L'articolo 18 prevede una riscrittura del secondo comma dell'articolo 345 del codice vigente al fine di impedire l'ammissibilità nel processo di appello di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova. Si tratta come è noto di una norma modificata con la novella del 1950 che consente di svolgere davanti al giudice d'appello il vero processo, quello cioè nel quale vengono esibite tutte le prove accuratamente celate nel primo grado del giudizio, dove le parti cercano di non scoprire le carte di cui dispongono.

L'articolo 7 ribadisce il principio dell'oralità e della concentrazione del processo. Solo in casi eccezionali, su concorde richiesta delle parti, il giudice può autorizzare la presentazione di comparse. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Se all'udienza fissata per la trattazione le parti non svolgono alcuna attività la causa è cancellata dal ruolo.

Se all'udienza fissata, la prova non viene espletata per fatto addebitabile alla parte istante, viene dichiarata la decadenza (articolo 11).

Gli articoli 15, 16 e 20 dettano norme in materia di impugnazione delle sentenze non definitive modificando le relative disposizioni del codice vigente. L'articolo 15 stabilisce che dette sentenze possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva. Gli articoli 16 e 20 stabiliscono che la parte che intende proporre impugnazione deve fare espressa riserva, dettando la rispettiva disciplina per l'ipotesi dell'appello e quella del ricorso per cassazione.

L'articolo 21 modifica il primo comma dell'articolo 367 stabilendo che il giudice davanti al quale pende la causa, nel caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, sospende il processo solo qualora ravvisi gravi motivi di fondatezza del ricorso stesso.

Gli articoli 23, 24 e 25 propongono modifiche alle norme processuali che riguardano i provvedimenti, l'attività istruttoria e i poteri del giudice, nel senso di una migliore precisazione e adeguamento al modello processuale che si propone.

Sulla querela di falso pronunzia il giudice singolo salvo che essa sia proposta nelle cause la cui competenza è riservata al collegio.

Gli articoli 28 e 29 prevedono una ridefinizione delle norme sulla chiamata e sulla costituzione del terzo.

L'articolo 30 prevede la riscrittura delle disposizioni sulla discussione della causa in relazione alla composizione monocratica del tribunale.

L'articolo 31 detta norme di coordinamento con la disciplina del processo del lavoro per effetto delle modifiche che si vorrebbero introdurre.

Con l'articolo 32 il tasso legale viene equilibrato al tasso ufficiale di sconto ristabilendo il criterio che fu alla base della scelta della misura del 5 per cento. L'indicazione del tasso ufficiale di sconto ha il vantaggio rispetto alle altre proposte, di ancorare il tasso legale a un parametro che non abbisogna di aggiornamenti e che, essendo superiore al tasso di inflazione è tale da scoraggiare le resistenze defatigatorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Competenza del pretore*)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *Competenza del pretore.* – Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni in quanto non sono di competenza del conciliatore.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuove opere e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto dagli articoli 688, 701 e 704;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per tutte le controversie relative ai rapporti di locazione e affitto;

4) per tutte le cause relative al condominio negli edifici».

Art. 2.

(*Adeguamento della competenza per valore*)

1. Dopo l'articolo 8 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. – *Adeguamento della competenza per valore.* – I limiti per valore della competenza del conciliatore e del pretore stabiliti dagli articoli 7 e 8 sono periodicamente adeguati alle variazioni di valore della moneta, quali risultano dall'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria.

All'adeguamento di provvede ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 3.

(*Incompetenza*)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente.

«Art. 38. – *Incompetenza.* – L'eccezione di incompetenza di ogni specie deve essere eccepita dalla parte nel primo atto di difesa e può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza, a pena di decadenza.

L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti costituite aderiscono a tale indicazione la competenza del giudice indicato rimane ferma e la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo».

Art. 4.

(*Modifica alla costituzione del giudice*)

1. Prima della sezione I del capo I del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile è inserita la seguente:

«Sezione 0I. – *Composizione del tribunale.*

Art. 162-*bis*. – *Composizione del tribunale.* – La giurisdizione civile, nelle materie attribuite alla competenza del tribunale, è esercitata da un giudice singolo, salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 162-*ter*.

Art. 162-*ter*. – *Attribuzioni del collegio in materia civile.* – Nella materia civile il tribunale giudica in collegio composto da tre giudici:

1) nei giudizi di appello avverso le sentenze del pretore;

2) nei giudizi in materia elettorale;

3) nei giudizi riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) nei giudizi proposti dal pubblico ministero;

5) nei giudizi e nei provvedimenti in camera di consiglio previsti dalla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) nei giudizi per rapporti inerenti alle società di capitali;

7) nei giudizi conseguenti all'insolvenza di imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici;

8) nei giudizi in materia di successioni ereditarie.

Il collegio è investito di tutte le domande ed eccezioni proposte in un medesimo processo anche se solo per alcune di esse è previsto il giudizio collegiale a norma del comma precedente.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di procedimenti relativi a cause connesse riunite ai sensi dell'articolo 274.

Art. 162-*quater*. – *Norme applicabili al giudice singolo*. – Nel procedimento davanti al giudice singolo si applicano, se non risulta altrimenti, le norme stabilite nei successivi capi del presente titolo ed il giudice istruttore esercita congiuntamente le funzioni attribuite dal codice e dalle altre leggi al giudice istruttore e al collegio.

Art. 162-*quinquies*. – *Rimessione al collegio e restituzione al giudice singolo*. – Il collegio al quale la causa è stata rimessa ai sensi degli articoli 187, 188 e 189, se ritiene che essa non è compresa tra quelle indicate all'articolo 162-*ter*, la restituisce al giudice con ordinanza non impugnabile.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 162-*ter* può essere fatta valere mediante l'impugnazione della sentenza soltanto dalla parte che abbia sollevato la relativa questione davanti al tribunale con l'istanza di cui ai commi seguenti.

L'istanza di rimessione della causa al collegio deve essere proposta immediatamente dopo che il giudice ha invitato le parti a procedere alla discussione della causa davanti a sè o ha fissato l'udienza successiva per la discussione della causa.

Se il giudice non ritiene di accogliere l'istanza di cui al comma precedente, la stessa è decisa dal collegio con ordinanza non impugnabile.

L'istanza di rimessione della causa al giudice singolo deve essere presentata al collegio prima di ogni altra difesa.

In caso di annullamento della sentenza per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 162-*ter*, restano valide le prove raccolte».

Art. 5.

(*Mancata o ritardata costituzione*)

1. L'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 171. – *Mancata o ritardata costituzione delle parti.* – Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti il processo si estingue.

Se una delle parti si è costituita entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167, riferite ai termini di cui all'articolo 166.

La parte che non si costituisce neppure alla prima udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione dell'articolo 291».

Art. 6.

(*Designazione del giudice*)

1. Nel codice di procedura civile è reinserito il seguente articolo:

«Art. 172. – *Designazione del giudice istruttore.* – Salvo quanto disposto dalla legge, la designazione del giudice istruttore singolo a norma dell'articolo 168-*bis* è effettuata secondo i criteri di assegnazione delle cause stabiliti e approvati dal Consiglio superiore della magistratura».

Art. 7.

(*Trattazione orale.*
Divieto delle udienze di mero rinvio)

1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Solo in casi eccezionali, su concorde richiesta delle parti, il giudice può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Se all'udienza fissata per la trattazione le parti non svolgono alcuna attività il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo seguente».

Art. 8.

(*Mancata comparizione delle parti*)

1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. – *Mancata comparizione delle parti.* – Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Se l'attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara la estinzione del processo».

Art. 9.

(*Interrogatorio libero*)

1. Dopo l'articolo 182 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 182-*bis*. – *Interrogatorio libero delle parti.* – Nella prima prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti.

La mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo può costituire argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, legittimato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa e dotato di potere di transigere e conciliare la controversia».

Art. 10.

(*Disciplina delle preclusioni*)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Il giudice istruttore può autorizzare le parti a proporre altre eccezioni o chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti quando riconosca che sono rispondenti ai fini di giustizia».

2. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. – *Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.* – Durante l'ulteriore corso del giudizio soltanto quando concorrono gravi motivi il giudice istruttore può autorizzare le parti a produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge».

Art. 11.

(*Decadenza dalla prova*)

1. Il secondo comma dell'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede analogamente se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova e in ogni altro caso in cui la prova non ha inizio o non viene proseguita per fatto addebitabile alla parte che ne ha fatto istanza».

Art. 12.

(*Costituzione del contumace*)

1. Il terzo comma dell'articolo 293 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il contumace che si costituisce può ottenere nella prima udienza la caducazione dell'ordinanza contro di lui pronunciata a norma dell'articolo 178-*bis*, primo comma, contestandone il contenuto e può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte».

Art. 13.

(*Provvedimenti interinali di condanna*)

1. Dopo l'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 178-*bis*. – *Ordinanze di condanna al pagamento di somme*. – Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato della istruttoria, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente il giudice istruttore può, su istanza di parte, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Esse sono reclamabili al collegio a norma dei commi terzo, quarto, quindo, sesto e ottavo dell'articolo 178».

Art. 14.

(*Abolizione dell'effetto sospensivo dell'appello*)

1. Gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile sono abrogati.

2. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnativa, salve le disposizioni degli articoli 351, 373, 401 e 407».

Art. 15.

(*Abolizione dell'impugnabilità separata per le sentenze non definitive*)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279 possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva».

Art. 16.

(*Riserva d'appello contro le sentenze non definitive*)

1. L'articolo 340 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 340. – *Riserva d'appello contro le sentenze non definitive.* – L'appellabilità delle sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279 è subordinata alla proposizione da parte del soccombente di espressa riserva entro il termine per appellare e, in ogni caso, entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa».

Art. 17.

(*Appello incidentale*)

1. L'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 343. – *Modo e termine dell'appello incidentale.* – L'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166».

Art. 18.

(*Restrizione dello* jus novorum *in appello*)

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. – *Domande ed eccezioni nuove.* – Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono dichiararsi inamissibili d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammesse nuove eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento, salvo che il collegio, anche d'ufficio, non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa».

Art. 19.

(*Sospensione dell'esecuzione*)

1. I primi due commi dell'articolo 351 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla sospensione dell'esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione».

2. Il primo comma dell'articolo 357 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o la improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma».

Art. 20.

(*Riserva di ricorso in cassazione per le sentenze non definitive*)

1. L'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 361. – *Riserva di ricorso contro le sentenze non definitive.* – La ricorribilità in cassazione delle sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279 è subordinata alla proposizione da parte del soccombente di espressa riserva entro il termine per ricorrere e, in ogni caso, entro la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa».

Art. 21.

(*Disciplina della sospensione in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione*)

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile qualora ravvisi gravi motivi di fondatezza del ricorso stesso».

Art. 22.

(*Inammissibilità di riservare la pronuncia dei provvedimenti*)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 186 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Non è ammessa la riserva per la pronuncia dei provvedimenti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 183, e per l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 269».

Art. 23.

(*Provvedimenti del giudice*)

1. L'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 187. – *Provvedimenti del giudice.* – Il giudice, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova invita le parti a procedere alla discussione della causa ovvero fissa un'udienza successiva per la discussione davanti a sè. Nei casi previsti dall'articolo 162-*ter* rimette le parti davanti al collegio.

Il giudice può provvedere analogamente affinchè siano decise separatamente questioni preliminari di merito idonee a definire il

giudizio ovvero questioni attinenti alla giurisdizione a alla competenza o ad altre pregiudiziali».

Art. 24.

(*Attività istruttoria del giudice*)

1. L'articolo 188 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 188. – *Attività istruttoria del giudice.* – Il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, provvede a norma dell'articolo precedente».

Art. 25.

(*Prestazione delle conclusioni*)

1. L'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189. – *Precisazione delle conclusioni.* – Il giudice, quando invita le parti a procedere alla discussione ovvero quando fissa l'udienza per la discussione della causa davanti a sè o rimette le parti davanti al collegio per la discussione a norma degli articoli 187 e 188, invita le parti stesse a precisare le conclusioni che intendono sottoporre alla decisione.

Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nel caso dell'articolo 187, secondo comma».

Art. 26.

(*Ordine di esibizione alla parte o ad un terzo*)

1. Al primo comma dell'articolo 210 del codice di procedura civile sono soppresse le parole «su istanza di parte».

Art. 27.

(*Decisione sulla querela di falso*)

1. L'articolo 225 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 225. – *Decisione sulla querela.* Sulla querela di falso pronunzia il giudice singolo

salvo che essa sia proposta in corso di causa nei casi previsti dall'articolo 163-*ter*».

Art. 28.

(*Chiamata di un terzo in causa*)

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituto da seguente:

«Art. 269. – *Chiamata di un terzo in causa.* – Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservando i termini dell'articolo 163-*bis*.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore, o al presidente del tribunale ove questi non sia stato ancora designato, lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-*bis*. Il giudice istruttore o il presidente, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, questi deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-*bis*. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine dell'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista nel precedente terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nell'udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento all'udienza successiva a quella di comparizione del terzo».

Art. 29.

(*Costituzione del terzo*)

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. – *Costituzione del terzo chiamato.* – Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167 primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269».

Art. 30.

(*Decisione della causa*)

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. – *Relazione e discussione.* – Il giudice singolo, udita la discussione della causa, può pronunziare sentenza dando pubblicamente lettura del dispositivo e di una sintetica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma può anche riservarsi di deliberare la decisione depositando la sentenza in cancelleria entro i trenta giorni successivi.

All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.

Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione».

Art. 31.

(Coordinamento della disciplina del processo del lavoro)

1. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice cerca di conciliare le parti, dopo averle liberamente interrogate a norma dell'articolo 182-*bis*».

2. Il secondo ed il dodicesimo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile sono abrogati.

3. L'articolo 423 ed il primo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile sono abrogati.

4. Il secondo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«All'esecuzione delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 si può procedere con la sola copia del dispositivo prima del deposito della sentenza».

5. Il quarto comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila».

6. Il secondo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile è abrogato.

7. Il terzo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Qualora ammetta nuove prove a norma del secondo comma dell'articolo 345, il collegio fissa, entra venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza».

8. L'articolo 447 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 32.

(*Criterio per il calcolo degli interessi legali*)

1. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il saggio degli interessi legali è equiparato al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo di maturazione».